



CITTÀ DI TORTOLÌ

Provincia dell'Ogliastra

AREA SOCIALE SCOLASTICA E CULTURALE

*Protocollo n. 7423
del 30/03/2015*

- RIAPERTURA TERMINI - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, (D.M. n. 202 del 14 .05.2014, Decreto Legge 31.08. 2013, n. 102 art.6 comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE

Il Comune di Tortolì, così come previsto dalla delibera di G.R. n. 9/39 del 10.03.2015 che dispone la riapertura dei termini per la partecipazione, per l'annualità 2014, al bando per la concessione di contributi con l'individuazione dei beneficiari, con l'adeguamento dei criteri precedentemente disposti con deliberazione G.R. n. 39/38 del 10 ottobre 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. del 14 maggio 2014, che costituisce il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

RENDE NOTO

Che è indetto un bando pubblico per l'anno 2014, per l'assegnazione dei contributi a favore degli inquilini in alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, che non abbiano percepito contributi o per le medesime finalità nell'anno 2014, da parte del Comune di Tortolì o da qualsiasi Ente pubblico, Associazione, Fondazione o altro Organismo.

Art1. Destinatari dei contributi

(Punto 1 Allegato alla D.G.R. 9/39 del 10.03.2015)

I destinatari dei contributi sono i titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema alloggio causato da tale morosità modalità previste nelle norme di riferimento e nel presente bando.

Art 2. Definizione di morosità incolpevole

(Punto 1 Allegato alla D.G.R. 9/39 del 10.03.2015)

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

- Perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici
- cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- malattia grave infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art 3. Definizione e modalità di verifica della consistente riduzione della capacità reddituale:

- a) In linea generale, per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31 dicembre 2014, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30 della capacità reddituale o del reddito complessivo si valuta raffrontando il reddito riferito'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa.
- b) Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2014 (relativo al 2014).

Art 4. Criteri per l'accesso ai contributi

(Punto 2 Allegato alla D.G.R. n. 9/39 del 10.03.2015)

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dal Comune:

- ✓ reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- ✓ atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida;
- ✓ contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- ✓ cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno;
- ✓ residenza nel comune di Tortolì
- ✓ non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nella provincia Ogliastra di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Art 5. Criterio preferenziali per l'accesso ai contributi

(Punto 2 Allegato alla D.G.R. n. 9/39 del 10.03.2015)

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a) ultrasessantenne;
- b) minore;
- c) con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in proporzione tra i nuclei che hanno i requisiti di cui ai precedenti punti a), b),c) e d).

Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente avviso.

Art 6. Assegnazione del contributo ai beneficiari privi dei criteri preferenziali

Ai contributi saranno ammessi in seconda battuta, ed esclusivamente per la quota di fondo rimanente dopo il soddisfacimento beneficiari con titolo di preferenza, gli altri richiedenti idonei. I contributi saranno assegnati per l'intero importo richiesto o in proporzione in caso di insufficienza di fondi.

Art 7. Dimensionamento e finalizzazione dei contributi. Priorità nella concessione degli stessi

I contributi sono richiesti con la specifica destinazione di far fronte ai problemi derivanti dalla morosità incolpevole, nella necessaria e con il preciso scopo di effettuare operazioni finalizzate a risolvere il problema dell'alloggio e/o per scongiurare lo sfratto, venendo incontro al pagamento della cauzione e della prima mensilità.

Non ammesse a contributo, o saranno ricondotte ai valori adeguati, richieste per importi non congrui o non giustificati dai valori derivanti dal contratto o dal procedimento di sfratto.

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, con le modalità di cui ai precedenti punti, non può superare l'importo di euro 8.000,00.

Nel quadro dei requisiti preferenziali stabiliti nell'art. 5, costituiscono priorità i seguenti criteri:

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso nonché permanere al momento della erogazione dei contributi.

I provvedimenti comunali sono destinati alla concessione di contributi in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;

- b. la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c. ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Si sottolinea che tali situazioni costituiscono solamente priorità nella concessione dei contributi e non condizioni indispensabili all'accesso ai contributi stessi.

Ritenuto altresì di specificare:

- **che i contributi in oggetto sono alternativi e, quindi, non cumulabili con contributi, concessi per gli stessi fini, provenienti da programmi di intervento simili;**
- **l'erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune delle relative risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna, qualora il fondo assegnato al Comune non fosse sufficiente a soddisfare l'itero bisogno rilevato, l'amministrazione Comunale applicherà i criteri di cui all'art.4 e una riduzione proporzionale, secondo idonea percentuale, sull'entità del contributo.**
- **i contributi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi.**

Art 8. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente sui moduli a tal fine predisposti dal competente Ufficio Comunale, distribuiti presso:

- **COMUNE DI TORTOLI** – Via Garibaldi,1 – Ufficio di Servizio Sociale Scolastico e Culturale:
dalle ore 11,00 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì;
dalle ore 16,00 alle ore 17,30 il martedì e il giovedì,
- Organizzazioni sindacali di categoria
- Scaricabili dal sito internet www.comuneditortoli.it

Gli interessati devono inviare la relativa domanda al - COMUNE DI TORTOLI' – Ufficio Servizio Sociale Scolastico e Culturale con una delle seguenti modalità: presentazione a mano al protocollo dell'ente , tramite servizi abilitati alla consegna della posta, **entro e non oltre il 30 aprile 2015.**

Il recapito della richiesta al protocollo dell'Ente rimane ad esclusivo carico del mittente, pertanto il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità, sia per quanto riguarda la mancata presentazione, sia la sua tardiva presentazione.

Le domande incomplete e prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Art 9. Documentazione da allegare alla domanda;

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti :

1-In ordine alla sussistenza dei requisiti generali:

- a) Certificazione di reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00 riferita ai redditi 2014;
- b) Copia del provvedimento di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emessa entro la data del 31/12/2014;
- c) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e eventuale copia della ricevuta di versamento per il rinnovo della registrazione;

2-in ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:

- a) Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data;
- b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) Attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) Attestazione della cessazione di attività o professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza o da perdita di avviamento in misura consistente;
- e) Certificazioni delle autorità che dichiarano malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione iva per la necessaria valutazione.

3- in ordine alla dimostrazione della consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo i documenti che provino che:

1. In linea generale, per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31 dicembre 2014, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30 della capacità reddituale o del reddito complessivo si valuta raffrontando il reddito riferito'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa.
2. Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2014 (relativo al 2014).

4- in ordine alla quantificazione del contributo richiesto dovrà produrre:

- a) Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sanare la morosità, il dettaglio delle somme dovute contenute nella citazione, integrato dalle mensilità di morosità ulteriormente maturate;
- b) Nel caso di richiedenti, la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione tramite il contributo, dovrà essere presentata la quantificazione del deposito cauzionale richiesto che comunque non potrà essere superiore ad € 1800,00;

5- in ordine alla quantificazione della priorità di cui 'art. 7 dovrà produrre:

- a) Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sottoscrivere con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione del proprietario, firmata e corredata da documento di identità, della disponibilità (anche senza impegno definitivo e vincolante) a valutare un accordo in tal senso, comprensivo di importo correlato alle morosità realmente maturate;

- b) Nel caso di richiedenti la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione tramite il contributo, dovrà essere presentata la quantificazione del deposito cauzionale richiesto, che comunque non potrà essere superiore a tre mensilità e non superiore ad euro 1800,00;
- c) Nel caso di richiesta di un contributo finalizzato al ristoro, anche parziale del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione del proprietario, firmata e corredata da documento di identità, della disponibilità (anche senza impegno definitivo e vincolante) a valutare un accordo in tal senso, comprensivo di importo correlato alle morosità realmente maturate con un importo quantificato nella misura necessaria per ristorare, anche parzialmente il proprietario dell'alloggio.

Art 10. Modalità di erogazione del contributo

A seguito della quantificazione delle risorse trasferite dalla Ras il Comune l'esatto importo del contributo per ogni singolo beneficiario.

Al fine di garantire che il contributo venga correttamente utilizzato per le finalità previste dal bando l'erogazione avverrà:

- solo a conclusione del percorso individuato per la soluzione della morosità di cui all'art. 7e contestualmente alla consegna dell'immobile al conduttore;
- con modalità che non consentano la distrazione della somma per altri scopi, ad esempio previo rilascio del beneficiario del contributo di delega irrevocabile al conduttore a terzo concordato tra le parti per la riscossione delle somme per il saldo di quanto dovuto.

Nel caso di sfavorevole conclusione dell'accordo con il proprietario per le soluzioni di cui alla lettera a) e c) dell'art. 7 del presente bando (nuovo contratto con il precedente proprietario o differimento dell'esecuzione del rilascio) il contributo verrà comunque concesso ma nella misura necessaria per il rilascio di deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione per un importo massimo di 1800,00 euro (art. 7 punto b).

Art 11. Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi:

La data di scadenza della presentazione delle domande è fissata nel giorno di giovedì 30 aprile 2015, al fine di consentire la redazione della graduatoria dei soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l'anno 2014 e comunicare alla Regione i relativi esiti entro la data del 15 maggio 2015 esclusivamente via pec del provvedimento di approvazione della graduatoria e dell'ammontare del fabbisogno.

Art 12. Risorse comunali

L'amministrazione comunale comunicherà alla Ras l'ammontare dell'eventuale cofinanziamento comunale contestualmente alla comunicazione del fabbisogno.

Art 13. Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

Il comune di Tortolì comunicherà alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti 'accesso al contributo, per una graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

3. Eventuale copia del verbale attestante l'invalidità per almeno il 74% e rilasciato dalla A.S.L.

Si precisa che, su richiesta dell'Amministrazione, la suddetta documentazione presentata in copia o oggetto di autocertificazione, dovrà essere presentata in originale.

Art14. Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, l'Amministrazione Comunale procederà al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate .

Ai sensi degli art. 75 e 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito , l'Amministrazione Comunale di Tortolì provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti .

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ass.Sociale Elisabetta Spano